



## **INVESTITORI PROFESSIONALI ED EQUITY CROWDFUNDING**

Di seguito vengono illustrate le disposizioni normative che regolano le soglie minime di investitori professionali richieste nel caso di offerte di capitale di rischio condotte attraverso portali *on-line* (c.d. “*equity crowdfunding*”) nonché le definizioni che il quadro normativo vigente fornisce di ciascuna categoria dei suddetti investitori professionali.

### **I. Le soglie di investitori professionali previste per ciascuna offerta dal Regolamento Consob 18592/2013**

Ai sensi dell’art. 24, comma 2, del Regolamento “*equity crowdfunding*” adottato con delibera Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 e s.m.i. (di seguito, anche il “**Regolamento**”), ai fini del perfezionamento di un’offerta sul portale, il gestore dello stesso (i.e. CrowdFundMe) verifica che “... *una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative previsti all’articolo 25, comma 5, del decreto o da investitori a supporto delle piccole e medie imprese aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a cinquecento mila euro, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 8, comma 1 e di almeno uno dei seguenti requisiti:*

- i) aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in piccole e medie imprese, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindicimila euro;*
- ii) aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in piccole e medie imprese diverse dalla società offerente”.*

In aggiunta, il comma 2-ter del medesimo art. 24 specifica che le soglie di cui sopra “... *sono ridotte al 3% per le offerte effettuate da piccole e medie imprese in possesso della certificazione del bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato, relativi agli ultimi due esercizi precedenti l’offerta, redatti da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili*”.

### **II. Le categorie di investitori professionali privati ai sensi del Regolamento**

Venendo alle categorie di soggetti privati che possono sottoscrivere la quota riservata di cui al paragrafo precedente, ai sensi del Regolamento vi rientrano:

- 1.** i clienti professionali privati di diritto;
- 2.** i clienti professionali privati su richiesta, individuati nell’Allegato 3, rispettivamente ai punti I e II, del Regolamento Consob in materia di intermediari, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche;

3. i c.d. “investitori a supporto delle PMI”, introdotti dal Regolamento appositamente per il mercato dell'*equity crowdfunding*.

Di seguito verranno dunque illustrati i requisiti necessari per rientrare in ciascuna delle suddette categorie.

## **II.1 Clienti professionali privati di diritto**

La qualifica di clienti professionale privato di diritto viene attribuita a:

- gli intermediari, per tutti i servizi e gli strumenti di investimento i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
  - banche;
  - imprese di investimento;
  - altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
  - imprese di assicurazione;
  - organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
  - fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
  - i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
  - soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (*locals*);
  - altri investitori istituzionali;
  - agenti di cambio.
- le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
  - totale di bilancio: 20.000.000 EUR;
  - fatturato netto: 40.000.000 EUR;
  - fondi propri: 2.000.000 EUR.
- gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

## **II.2 Clienti professionali privati su richiesta**

La qualifica di cliente professionale privato **su richiesta**, con certificazione rilasciata dalla propria banca o dal proprio intermediario, è invece attribuita al soggetto che rispetta **almeno due delle seguenti caratteristiche**:

- il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare €500.000;
- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

Occorre peraltro precisare che, ai sensi della normativa vigente, è **possibile richiedere** alla propria banca o al proprio intermediario il **rilascio della certificazione** in oggetto **soltanto con riguardo ai servizi di investimento relativi al settore dell'*equity crowdfunding***, al fine di mantenere le tutele tipicamente previste per il c.d. "consumatore medio" con riguardo a tutti gli ulteriori servizi prestati in proprio favore dalla banca o dall'intermediario.

### **II.3 Investitore a supporto delle PMI**

Quest'ultima categoria è stata introdotta appositamente dal Regolamento con l'art. 24, comma 2, ai sensi del quale si definisce investitore a supporto delle PMI il **soggetto persona fisica o giuridica** avente un **valore del portafoglio di strumenti finanziari**, inclusi i depositi in contante, **superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)**, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 8, comma 1 e di **almeno uno dei seguenti requisiti**:

- aver effettuato, nell'ultimo biennio, almeno n. 3 (tre) investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in piccole e medie imprese, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a Euro 15.000,00 (quindicimila/00);
- aver ricoperto, per almeno n. 12 (dodici) mesi, la carica di amministratore esecutivo in piccole e medie imprese diverse dalla società offerente.

**NOTA:** nel caso di persone giuridiche, il Regolamento prevede che la valutazione circa il possesso dei requisiti di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata a effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica stessa.

Essendo alcune quote delle offerte – 5% ovvero 3% – riservate obbligatoriamente alla sottoscrizione da parte delle categorie di investitori di cui sopra, per i gestori di Portali *on-line* come CrowdFundMe è importante sapere se tra i propri iscritti vi sono soggetti rientranti in tali categorie.

Il Team CrowdFundMe